



**PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI
ESCLUSIVI DI VENDITA DELLA STAMPA
QUOTIDIANA E PERIODICA - CRITERI PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA
DEI PUNTI NON ESCLUSIVI DI VENDITA DELLA
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E LORO
GESTIONE**

APPROVATI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 88 DEL 18.12.2003

ENTRATI IN VIGORE IL: 04.02.2004

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI DI
VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

DOCUMENTO N. 2 - NORMATIVA



INDICE

		TITOLO I° - DEFINIZIONI GENERALI		
Art.	1	Definizioni	Pag.	3
Art.	2	Documentazione allegata al Piano	Pag.	3
Art.	3	Campo di applicazione della normativa	Pag.	4
Art.	4	Indirizzi e obiettivi	Pag.	4
		TITOLO II° - ATTI AMMINISTRATIVI		
Art.	5	Autorizzazione alla vendita	Pag.	6
Art.	6	Durata delle autorizzazioni amministrative	Pag.	6
Art.	7	Parità di trattamento e modalità di vendita	Pag.	7
Art.	8	Autorizzazione all'apertura di nuovi punti vendita esclusivi	Pag.	8
Art.	9	Autorizzazione al trasferimento di sede delle rivendite	Pag.	8
Art.	10	Subingresso	Pag.	9
Art.	11	Attività istruttoria comunale – criteri preferenziali in ordine al rilascio di autorizzazioni nel caso di domande concorrenti	Pag.	10
Art.	12	Autorizzazione alla vendita in forma ambulante	Pag.	11
Art.	13	Distribuzione automatica	Pag.	11
Art.	14	Forme di vendita soggette a denuncia di inizio attività	Pag.	12
Art.	15	Revoca dell'autorizzazione	Pag.	12
Art.	16	Cessazione dell'attività	Pag.	13
Art.	17	Concessioni di occupazione di suolo pubblico	Pag.	13
		TITOLO III° - PARAMETRI DI PIANO		
Art.	18	Suddivisione del territorio comunale	Pag.	14
Art.	19	Distanze minime	Pag.	16
Art.	20	Rivendite di tipo esclusivo disponibili	Pag.	16
		TITOLO IV° - ORARI E SANZIONI		
Art.	21	Orari e chiusure domenicali e per ferie	Pag.	18
Art.	22	Sospensione dell'attività	Pag.	19
Art.	23	Sanzioni	Pag.	19
		TITOLO V° - DISPOSIZIONI FINALI		
Art.	24	Consultazioni	Pag.	20
Art.	25	Entrata in vigore e validità del Piano	Pag.	20



ALLEGATI DI PIANO

- All. A Prodotti complementari vendibili nelle rivendite di tipo esclusivo
- All. - Legenda “aree funzionali”
- All. B Planimetria zone
- All. C Planimetria zone (particolare zone di tipo A e B)
- All. D Distanze minime tra rivendite per “aree funzionali”
- All. E Rivendite massime autorizzabili
- All. F Titolari di rivendita di giornali e riviste



TITOLO I°

DEFINIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Definizioni)

1. I riferimenti normativi del presente piano sono i seguenti:
 - per “Decreto legislativo o D.Lgs.” si intende il Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170;
 - per “Deliberazione della Giunta Regionale o D.G.R.” si intende la deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2001, n. 2334;
 - per “rivendite esclusive” i punti vendita che sono autorizzati alla vendita generale di quotidiani e periodici.

Articolo 2

(Documentazione allegata al piano)

1. In attuazione a quanto disposto dall’art. 2 della D.G.R. la redazione del piano è avvenuta previa:
 - a) analisi delle caratteristiche demografiche economiche e sociali della popolazione residente e fluttuante, dell’assetto viario e di trasporto presente nel comune, nonché degli aspetti urbanistici del territorio con particolare riferimento alle previsioni degli strumenti vigenti e di previsione
 - b) rilevazione della consistenza dei punti di vendita dei giornali e delle riviste operanti nel comune e nelle aree di territorio extracomunale limitrofe.
 - c) questionari a campione presso i consumatori per la rilevazione quantitativa e qualitativa della domanda.
 - d) analisi dei quantitativi di vendita di giornali e riviste dei singoli esercizi nel corso dell’ultimo biennio.
2. Le risultanze delle rilevazioni e valutazioni a supporto del piano sono contenute nei documenti sotto specificati, che insieme alla presente normativa, sono da considerarsi parte integrante al piano stesso:



- Relazione di piano che costituisce elemento primario per l'interpretazione del Piano stesso;
- Cartografia di Piano allegata alla presente normativa.
- Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di punti vendita di stampa quotidiana e periodica non esclusivi e loro gestione.

Articolo 3

(Campo di applicazione della normativa)

1. Il Piano di localizzazione contiene le norme applicabili alle rivendite esclusive di giornali e riviste all'interno del comune di BRUGNERA così come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo.
2. Le disposizioni del presente piano non si applicano:
 - a) per la vendita nelle sedi dei partiti enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate.
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di Partito, sindacati e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica sindacale o religiosa.
 - c) per la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali ad esse editi.
 - d) Per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole.
 - e) Per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori, da edicolanti.
 - f) Per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti.
 - g) Per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (stadi, musei, ospedali) o private (cliniche, case di cura e riposo circoli), rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Articolo 4

(Indirizzi e obiettivi)

1. A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalla D.G.R. 2334/2001, il Piano si propone di perseguire le seguenti finalità:



- a. facilitare la diffusione della stampa attraverso un aumento – ove possibile – dei punti di vendita e/o una redistribuzione degli stessi nelle varie aree funzionali di suddivisione del territorio comunale;
- b. favorire l'economia di gestione della rivendita dei giornali e riviste, agevolandone gli ampliamenti, le ristrutturazioni, i trasferimenti e adeguandone il numero alla presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
- c. migliorare il servizio alla clientela, mediante una più razionale distribuzione della rete di vendita, privilegiando le condizioni di accessibilità degli utenti, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti.



TITOLO II° ATTI AMMINISTRATIVI

Articolo 5 (Autorizzazione alla vendita)

1. In attuazione delle direttive del presente piano, e della normativa vigente la rivendita di giornali e riviste nelle rivendite di tipo esclusivo può avvenire a seguito del rilascio da parte dell'autorità competente dei seguenti tipi di autorizzazione amministrativa:
 - a. autorizzazione all'apertura di nuove rivendite **(art. 8)**
 - b. autorizzazione al trasferimento dell'ubicazione delle rivendite **(art. 9)**
 - c. autorizzazioni per la vendita in forma ambulante **(art. 12)**
 - d. autorizzazioni per la vendita con distributori automatici **(art. 13)**
2. L'autorizzazione alla vendita in posto fisso consente l'esercizio dell'attività in una ben definita ed individuabile ubicazione.
3. L'autorizzazione alla vendita abilita all'attività limitatamente :
 - alla rivendita di giornali e riviste aventi la cadenza temporale dei quotidiani e dei periodici e di tutti quei prodotti di tipo editoriale che hanno una regolare autorizzazione come edizione periodica da parte del competente Tribunale, quando sono esenti da bolla di accompagnamento e l'IVA è assolta alla fonte, nonché ai prodotti complementari di seguito indicati nell'**Allegato A**.
 - nell'ambito dei locali all'interno dei quali l'attività deve essere svolta.
4. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato, oltre che all'osservanza delle norme e delle direttive stabilite nel presente piano, al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, nonché alle norme urbanistiche, edilizia e di destinazione d'uso dei vari edifici delle zone urbane.



Articolo 6

(Durata delle autorizzazioni amministrative)

1. Le autorizzazioni amministrative si distinguono in:
 - a. **Autorizzazioni annuali:** consentono l'esercizio dell'attività lungo tutto l'arco dell'anno
 - b. **Autorizzazioni stagionali:** consentono l'esercizio dell'attività per un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 60 giorni e superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio l'attività.
2. Il rilascio e la validità delle autorizzazioni stagionali sono disciplinati dalle stesse norme previste per le autorizzazioni annuali. Non essendovi nel comune di Brugnera particolari flussi turistici che determinino un innalzamento della domanda di prodotto editoriale, si esclude il rilascio di tale tipo di autorizzazione.
3. **Autorizzazioni Temporanee:** Valide per un periodo di tempo non superiore a 59 giorni, sono rilasciate a prescindere dai parametri numerici di piano soltanto nei casi di:
 - a. chiusura temporanea di un esercizio di tipo esclusivo per un periodo superiore a 20 giorni, senza che nella stessa zona vi sia altro rivenditore, anche di tipo non esclusivo;
 - b. impedimento temporaneo del titolare di una rivendita di tipo esclusivo senza che nella zona vi sia un'altra rivendita, anche di tipo non esclusivo;
 - c. riunioni temporanee di persone, qualora non vi siano rivendite né di tipo esclusivo, né di tipo non esclusivo.
4. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee è subordinato al solo rispetto dei requisiti soggettivi da parte del richiedente e delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali, nonché a quelle di polizia urbana, annonaria, igienico sanitaria.

Articolo 7

(Parità di trattamento e modalità di vendita)

1. Nella vendita di quotidiani e periodici deve essere assicurata la parità di trattamento tra diverse testate.
2. La vendita della stampa quotidiana e periodica dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. il prezzo di vendita stabilito dall'editore non può subire variazioni;



- b. i punti vendita devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- c. i giornali, le riviste ed il materiale pornografico devono essere esposti in modo tale da non essere accessibili ai minori.

Articolo 8

(Autorizzazione all'apertura di nuovi punti vendita esclusivi)

1. A norma del disposto dell'art. 2 della D.G.R. le autorizzazioni per nuove rivendite di tipo esclusivo saranno concesse nei termini dettati dalle previsioni di piano, ovvero:
 - a. in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche socio economiche del Comune nel rispetto di un adeguato volume di vendita e dei costi di gestione sia delle rivendite già esistenti che di quelle in progetto, tenuto conto delle valutazioni effettuate nella relazione di piano potrà essere rilasciata sul territorio comunale **una nuova autorizzazione di vendita;**
 - i. nelle singole "zone dimensionali" previste al successivo **articolo 18** e all'interno delle "aree funzionali" come meglio identificate nella planimetria comunale **Allegato B;**
 - ii. secondo i quantitativi previsti **dall'Allegato E;**
 - iii. nel rispetto delle distanze minime indicate nel successivo **dall'Allegato D;**
 - iv. in armonia con le previsioni urbanistiche
 - v. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 8/1999.
2. Per le autorizzazioni da insediarsi in chioschi è altresì necessario il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico (**articolo 17**);
3. La domanda per il rilascio di nuove aperture è sottoposta alla disciplina sul silenzio assenso e si intende accolta qualora l'amministrazione non si pronunci su di essa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa (ai sensi del disposto dell'art. 3, lett. e della L.R. 8 agosto 1997 n. 27).

Articolo 9

(Autorizzazione al trasferimento di sede delle rivendite)⁽¹⁾



1. Le autorizzazioni al trasferimento di sede degli esercizi all'interno della stessa zona commerciale (*di dimensionamento*) sono sempre concessi se il trasferimento dell'esercizio rispetta la disciplina delle distanze minime di cui al successivo **articolo 19**.
2. In deroga alle distanze minime di cui al successivo **articolo 19** sono sempre concessi i trasferimenti all'interno della stessa zona se giustificati da uno dei seguenti presupposti:
 - a. se il trasferimento dell'esercizio avviene per cause di forza maggiore;
 - b. se il trasferimento è temporaneo per un periodo non superiore a sei mesi;
3. In ogni caso dovranno essere rispettate le norme igieniche, di prevenzione incendi, le norme edilizie, nonché quelle previste da altri regolamenti comunali.
4. La domanda di trasferimento di sede è sottoposta alla disciplina del silenzio assenso e si intende accolta qualora l'amministrazione non disponga su di essa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa ai sensi del disposto dell'art. 3 lett. e, della L.R. 27/1997.
5. La domanda di trasferimento da zona di dimensionamento satura ad altra zona di dimensionamento che presenta disponibilità di autorizzazioni in base alle indicazioni di cui all'**Allegato E** del presente Piano ha titolo di priorità rispetto ad una domanda di nuova autorizzazione e deve rispettare le prescrizioni del presente Piano per quanto riguarda le distanze e la disponibilità di autorizzazioni.
6. I trasferimenti di sede da una zona commerciale all'altra sono sottoposti alla stessa disciplina prevista per le nuove aperture (di cui al precedente **articolo 8**).

NOTE: (1) - criteri comunali

Articolo 10 **(Subingresso)**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà di una rivendita di giornali e riviste, per atto tra vivi o a causa di morte, in analogia a quanto previsto dall'art. 2 comma 1° della L.R. 27/1997 per il subingresso nelle attività commerciali di cui alla L.R. 8/1999, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione mediante **denuncia di inizio attività**, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante posseda i requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 comma 2° della L.R. 8/1999.
2. Fermi restando i requisiti di cui al comma precedente, il trasferimento in gestione a terzi di una rivendita in forma esclusiva e la conseguente voltura dell'autorizzazione può aver



luogo a condizione che sia trascorso almeno un anno di gestione diretta.⁽²⁾

3. In caso di decesso del titolare, gli eredi hanno diritto a gestire la rivendita per il periodo strettamente necessario alla regolamentazione della pratica di successione.
4. E' ammesso il trasferimento della gestione della rivendita ad un familiare o altro sostituto, anche nel caso in cui non siano maturati i termini di cui al precedente comma 2, nel caso in cui il titolare superi l'età pensionabile.⁽²⁾
5. E' consentito il temporaneo affidamento in gestione dell'attività, soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia, infortunio, lutto, gravidanza o puerperio previa comunicazione debitamente documentata da parte del "dante causa".

NOTE: (2) - criteri comunali

Articolo 11

(Attività istruttoria comunale - criteri preferenziali in ordine al rilascio di autorizzazioni nel caso di domande concorrenti)⁽³⁾

1. Gli Uffici comunali competenti, ricevuta la domanda relativa alla richiesta di apertura di una nuova rivendita di giornali e riviste, ne controllano la regolarità formale e la completezza.
2. Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dal presente Piano.
3. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, gli Uffici comunali invitano il richiedente, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda al Protocollo Generale, a provvedere alla sua regolarizzazione.
4. Nel caso di cui al precedente **comma 3** il richiedente deve formalizzare la regolarizzazione dell'istanza entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni; scaduto senza riscontro tale termine la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, e verrà conseguentemente archiviata.
5. La domanda si intenderà accolta da parte dell'Amministrazione se entro trenta giorni dal completamento della stessa non intervenga un provvedimento di diniego al rilascio.
6. Nel caso di più domande, pervenute anche in data diversa per la medesima zona del Comune, è seguito l'ordine cronologico riferito alla data nella quale la domanda risulta completa di tutta la documentazione prevista dal presente Piano.



7. Nel caso di domande concorrenti, presentate alla stessa data complete di tutta la documentazione prevista dal presente Piano nell'ambito della medesima zona del Comune, gli Uffici comunali provvedono alla graduazione delle domande di rivendite esclusive complete e regolarizzate secondo il seguente ordine:
- a. domande di autorizzazione al trasferimento da zona satura a zona con disponibilità di nuove autorizzazioni;
 - b. maggiore distanza sia da altre rivendite esclusive che non esclusive;
 - c. vicinanza ai servizi commerciali e paracommerciali ed alle strutture pubbliche.
 - d. disponibilità dei locali o dell'area destinati alla loro costruzione;
 - e. migliore soluzione urbanistica con particolare riferimento a:
 - i. accessibilità pedonale e/o automobilistica;
 - ii. maggiore vicinanza a grossi agglomerati urbani;
 - f. maggiore vicinanza a insediamenti con elevata concentrazione occupazionale.

NOTE: (3) - criteri comunali

Articolo 12

(Autorizzazione alla vendita in forma ambulante)

1. Considerata la percentuale limite indicata nell'articolo 4 comma 1 della D.G.R. nel Comune di BRUGNERA **non è consentito** il rilascio di autorizzazioni per la vendita di tipo esclusivo di quotidiani e periodici su aree pubbliche, sia in forma itinerante sia con posteggio fisso.

Articolo 13

(Distribuzione automatica)

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 6° della D.G.R. la distribuzione automatica di giornali e riviste per mezzo di apparecchi automatici, quando non effettuata in connessione⁽⁴⁾ alla rivendita, è soggetta a denuncia di inizio attività a condizione che:
 - a. il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 comma 2° della L.R. 8/1999;



- b. L'ubicazione del distributore automatico rispetto ad altri punti vendita sia ad una distanza superiore a quella minima stabilita dal successivo **articolo 19**;
2. Nel caso il distributore automatico sia installato su area pubblica siano rispettate le norme sull'occupazione del suolo.
3. Per l'installazione di più apparecchi in un medesimo punto o in punti diversi del Comune può essere presentata denuncia di inizio attività unica.

NOTE: (4) - per connessione alla rivendita s'intende: distributore automatico posto all'interno dell'esercizio o nell'ambito di 50 ml. in linea d'aria dallo stesso – (criteri comunali)

Articolo 14

(Forme di vendita soggette a denuncia di inizio attività)

1. Sono soggetti a preventiva denuncia di inizio attività:
 - a. il trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio per atto tra vivi
 - b. la reintestazione dell'autorizzazione a seguito di cessazione di rapporto di affitto d'azienda;
 - c. Il trasferimento di titolarità dell'esercizio a causa di morte;
 - d. la vendita a mezzo di distributori automatici di giornali e riviste effettuata in connessione⁽⁴⁾ con un'attività di vendita regolarmente autorizzata.

NOTE: (4) - per connessione s'intende: distributore automatico posto all'interno dell'esercizio o nell'ambito di 50 ml. in linea d'aria dallo stesso – (criteri comunali)

Articolo 15



(Revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. mancata attivazione della rivendita entro **un anno** dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda o dalla formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 38 della L.R. 8/99.
 - b. sospensione dell'attività di vendita non stagionale per un periodo superiore ad un anno (salvo proroghe) ai sensi dell'articolo 38 della L.R. 8/99.
 - c. trasferimento di sede della rivendita senza previa autorizzazione.
 - d. perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 comma 2° della L.R. 8/1999.
 - e. violazione reiterata del principio di parità di trattamento tra diverse testate.
 - f. mancato rispetto reiterato della disciplina degli orari di apertura.

Articolo 16

(Cessazione dell'attività)

1. In analogia a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 della L.R. 8/1999, per le attività commerciali, deve essere comunicata al Comune la cessazione dell'attività di rivendita di giornali e riviste nei termini previsti dalla stessa L.R. 8/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 17

(Concessioni di occupazione di suolo pubblico)

1. L'esercizio di vendita di giornali e riviste di tipo esclusivo a chiosco può essere svolto solo dopo aver ottenuto la concessione di occupazione di suolo pubblico da parte del Comune.
2. Salvo le situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente piano tale concessione è



rilasciata esclusivamente alle seguenti condizioni:

- a. nei limiti di cui alla previsione di piano (di cui all'**articolo 20**)
 - b. sia rispettata la disciplina delle distanze (di cui all'**articolo 19**)
 - c. compatibilmente con le esigenze di uso pubblico della zona
 - d. la superficie oggetto di concessione sia la più idonea a garantire un efficiente servizio all'utente, nel rispetto delle migliori condizioni di accessibilità e di viabilità
3. Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite nell'atto di concessione.



TITOLO III° PARAMETRI DI PIANO

Articolo 18

(Suddivisione del territorio comunale)

1. Il territorio comunale, ai fini della presente normativa è suddiviso in due tipi di zone: **“la zona di dimensionamento del Piano”⁽⁵⁾** e **“le aree funzionali”** (articolo 2, comma 2° della D.G.R.) così come meglio identificate nell’apposita cartografia **Allegato B** al piano.
2. Il piano individua per zona di dimensionamento il limite massimo di rivendite esclusive autorizzabili. La planimetria di detta zona costituisce individuazione di “zona commerciale” e in particolare ha la seguente efficacia:
 - a. consente l’applicazione della disciplina del rilascio di nuove autorizzazioni (**articolo 8**) dei trasferimenti di sede delle rivendite (**articolo 9**) delle distanze minime tra rivendite (**articolo 19**);
 - b. può garantire la presenza di un servizio minimo di vendita nei termini di cui all’articolo 3, comma 6 del D.Lgs.
3. Le zone di dimensionamento previste dal Piano sono le seguenti:
 - **ZONA 1 – BRUGNERA**
 - **ZONA 2 – TAMAI**
 - **ZONA 3 – MARON**
 - **ZONA 4 – SAN CASSIANO DI LIVENZA**
4. All’interno di ogni singola “zona di dimensionamento” il piano individua, mediante apposite perimetrazioni una o più “aree funzionali” tra quelle indicate all’art. 2 c. 2° della D.G.R qui di seguito riportate:



Area funzionale	Definizione	Presenza nelle zone di dimensionamento			
		1 Brugnera	2 Tamai	3 Maron	4 San Cassiano
A	Centro urbano	SI	NO	NO	NO
B	Area intermedia tra centro e periferia	SI	NO	SI	NO
C	Area periferica	NO	SI	SI	SI
D	Area a destinazione scolastica	SI	NO	NO	NO
E	Area rurale e/o montana	SI	NO	SI	NO

5. Tale suddivisione ha la funzione di:
- determinare le aree nelle quale possono essere localizzate le rivendite previste all'interno della "zona dimensionale";
 - consentire l'applicazione della disciplina delle distanze minime tra le rivendite (**articolo 19**);
 - fornire elemento di priorità nel rilascio di nuove autorizzazioni, se ciò esplicitamente previsto nell'**Allegato E (articolo 20)**.
6. Nel caso in cui i confini delle "zone di dimensionamento" e delle "aree funzionali" non fossero chiaramente individuati nella cartografia **Allegato B** o fosse incerta l'attribuzione di una rivendita ad una determinata "zona di dimensionamento" e/o ad una determinata "area funzionale" faranno fede: per l'individuazione delle "zone di dimensionamento" le risultanze del Viario Comunale depositato presso il Servizio Demografico-Statistico e per l'individuazione delle "aree funzionali" le risultanze del Piano Regolatore Generale Comunale, o di altra documentazione di settore, depositati presso l'Ufficio Edilizia Privata.

NOTE: (5) – criteri comunali



Articolo 19

(Distanze minime)⁽⁶⁾

1. A norma del disposto dell'articolo 2 comma 2 della D.G.R. per il rilascio di nuove autorizzazioni e per autorizzazioni al trasferimento, dovrà essere verificata l'esistenza di una distanza minima⁽⁷⁾ tra rivendite esistenti all'interno della medesima "zona di dimensionamento" (sia di tipo "esclusivo" che "non esclusivo" ed a prescindere dall'area funzionale di insediamento), misurata in linea d'aria e riportata nell'**Allegato D**.
2. La distanza minima da rispettare tra due rivendite, sia esclusive che non esclusive che si trovino in zone diverse di dimensionamento, così come indicate nella cartografia di piano è sempre pari a ml. 400 misurati in linea d'aria.
3. Nei casi in cui due rivendite si trovino su versanti opposti della stessa strada o piazza, le distanze minime sono ridotte in misura del 30%.

NOTE: (6) – vedere esempio pratico dopo art. 20

NOTE: (7) – criteri comunali

Articolo 20

(Rivendite di tipo esclusivo disponibili)

1. Il numero di rivendite esclusive disponibili (per autorizzazioni all'apertura o al trasferimento tra "zone dimensionali" diverse), deriva dalla differenza fra il numero globale massimo di rivendite ammissibile (determinato in applicazione del disposto delle lettere A), C) e D), dell'articolo 2 della D.G.R., secondo i criteri illustrati nella relazione di piano) e quello delle rivendite esistenti, come indicato nel prospetto di cui all'**Allegato E**.
2. Il numero globale massimo autorizzabile costituisce punto di riferimento fisso per tutta la durata di validità del piano.
3. Nel prospetto sono indicati gli abitanti attuali, i punti vendita esistenti, quelli massimi teorici e, per differenza, quelli di progetto, da vincolarsi, (eventualmente) all'ubicazione in



aree funzionali specifiche (anche tale distinzione è da considerarsi un dato fisso per tutta la durata del piano)

4. L'attuale consistenza della rete distributiva è riportata nell'**Allegato F**. Tale allegato dovrà essere costantemente aggiornato durante tutta la vigenza del piano, a seguito di nuovi rilasci, subingressi in proprietà/affittanza, trasferimenti, revoche o cessazioni.

ESEMPIO PRATICO DI MISURAZIONE DISTANZA MINIMA TRA RIVENDITE:

richiesta di apertura nuova rivendita ESCLUSIVA in:

“zona di dimensionamento” - 1 Brugnera

“area funzionale” – B: area intermedia tra centro e periferia

- 1) *Dato di partenza: individuazione della “area funzionale” nella quale si insedierà la nuova rivendita; nel nostro caso area B. Individuare sull'allegato D la distanza minima corrispondente alla area funzionale B = 200 ml.*
- 2) *Verificare che la distanza minima tra la rivendita richiesta e le rivendite esclusive e non esclusive esistenti ubicate all'interno della “zona di dimensionamento 1 Brugnera” sia di almeno ml. 200 misurati in linea d'aria. (Dunque si prescinde dalla “area funzionale” all'interno della quale sono ubicate le rivendite esistenti ed, ai fini delle distanze da misurare, si tiene conto solo della “area funzionale” all'interno della quale si ubicherà la nuova rivendita).*
- 3) *Verificare che tra la rivendita richiesta e le rivendite esclusive e non esclusive esistenti ubicate in “zona di dimensionamento”: 2 Tamai, 3 Maron, 4 San Cassiano, ci sia una distanza di almeno ml. 400, misurati in linea d'aria.*
- 4) *Tener conto che per rivendite che si trovino su versanti opposti della stessa strada o piazza, le distanze minime sono ridotte del 30%.*



TITOLO IV°

ORARI E SANZIONI

Articolo 21

(Orari e chiusure domenicali e per ferie) ^{(8) (*)}

1. Gli orari di apertura e chiusura e le giornate di chiusura degli esercizi di rivendita di quotidiani e periodici, nonché le relative deroghe, sono determinati con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 50,7° del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con le associazioni più rappresentative a livello nazionale degli Editori e dei Distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei Rivenditori.
2. E fatta salva la facoltà del rivenditore di chiudere per fatti aziendali o personali, quali: ferie, malattia, lutto.
3. Nei periodi di chiusura le rivendite devono apporre apposito cartello indicante la rivendita più vicina che effettua il servizio.
4. Il comune predisporrà annualmente, su proposta delle organizzazioni di categoria, un apposito calendario riguardante i turni di chiusura:
 - a. domenicali e festivi
 - b. per ferie (su istanza degli interessati che deve essere trasmessa al comune entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce).
5. Nel fissare detti calendari di chiusura il comune avrà cura di garantire comunque l'apertura del 50% delle rivendite ed un servizio minimo, eventualmente in concordanza con i comuni limitrofi.
6. Nelle zone in cui siano riscontrabili consistenti movimenti turistici, nei periodi di maggior flusso, il Comune, sentite le Organizzazioni di categoria, può prevedere deroghe ai turni di chiusura settimanale.

NOTE: (8) – criteri comunali

**NOTE: (*) – in accoglimento alla proposta della Federazione Italiana Editori Giornali pervenuta al Comune di Brugnera in data 16.12.2003 al prot. n. 22581, l'articolo è stato riformulato rispetto alla precedente stesura approvata con deliberazione giunta n. 219 del 02.12.2003: commi 1 e 2 rettificati, comma 3 eliminato.
(vedere il vigente "Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici stipulato il 04.03.1994 tra le associazioni degli Editori e dei Rivenditori")**



Articolo 22
(Sospensione dell'attività)

1. L'attività di rivendita di giornali e riviste può essere sospesa con le seguenti modalità:
 - a. sino a tre giorni, senza alcun adempimento;
 - b. per un periodo superiore a tre giorni mediante comunicazione al Comune.
2. In caso di sospensione superiore al mese la proroga è ammessa in ipotesi di comprovata necessità dietro preventiva richiesta dell'interessato.

Articolo 23
(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 37 della L.R. 8/99 e successive modificazioni ed integrazioni.



TITOLO V° DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 (Consultazioni)

1. Preliminarmente all'approvazione del Piano, il Comune invia la documentazione relativa alle associazioni degli editori, dei distributori ed alle organizzazioni sindacali così come indicato all'articolo 2,7 della D.G.R., affinché possano eventualmente produrre memorie o documenti ai sensi dell'art. 10 della L.241/90. Detto materiale verrà valutato dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione del Piano se pervenuto entro 10 giorni dalla data di spedizione della documentazione da parte dell'Ente.

Articolo 25 (Entrata in vigore e validità del Piano)

1. Il Piano con le presenti norme e direttive entra in vigore decorso il termine di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione.
2. Il Piano ha validità quinquennale e alla sua scadenza, in ritardo di adozione del nuovo Piano, continua la sua validità fino all'approvazione di un nuovo Piano.
3. E' ammessa la revisione anticipata del Piano quando si determinano gravi carenze del servizio, ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi che possano portare pregiudizi all'interesse del consumatore.
4. Ogni variazione, revisione o sostituzione del Piano deve seguire l'iter amministrativo di cui al precedente **articolo 24**.



ALLEGATI AL PIANO





***Allegato A: Prodotti complementari vendibili nelle rivendite di tipo “esclusivo”
(articolo 5, comma 4)***


- *cartoleria cancelleria*
- *libri*
- *pastiglie da banco*
- *tabacchi*
- *batterie , telefonia*
- *pellicole fotografiche e simili*
- *fazzoletti di carta*
- *ricevitoria lotto.*



Suddivisione del territorio comunale prevista dal Piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste



Area funzionale A – Centro urbano



Area funzionale B – intermedia tra centro e periferia



Area funzionale C - periferica




Area funzionale D – a destinazione scolastica



Area funzionale E – rurale e/o montana




Allegato B: planimetria zone





Allegato C: planimetria zone (particolare zone di tipo A e B)





Allegato D: Distanze minime tra rivendite per “aree funzionali” (articolo 19)

AREE FUNZIONALI	DISTANZE IN METRI LINEARI PER ZONE
	Valide all'interno di tutte le “zone di dimensionamento”
A Centro urbano	100
B Area intermedia tra centro e periferia	200
C Area periferica	400
D Area a destinazione scolastica	nessun limite
E Area rurale e/o montana	1.000 ⁽⁹⁾

NOTE: (9) – criteri comunali



Allegato E: Rivendite massime autorizzabili (articolo 20)

ZONA DI DIMENSIONAMENTO

ZONA DI DIMENSIONAMENTO	Zona 1 Brugnera	Zona 2 Tamai	Zona 3 Maron	Zona 4 San Cassiano
Popolazione residente	3.134	2.088	2.219	708
Rivendite attuali (A)	2	1	1	0
Rivendite massime previste (B)	3	1	1	0
Rivendite autorizzabili (C=B-A)	1	0	0	0

MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE DELLE RIVENDITE AUTORIZZABILI

ESCLUSIVE in aree funzionali a)	1	0	0	0
ESCLUSIVE in aree funzionali b)	0	0	0	0
ESCLUSIVE in aree funzionali c)	0	0	0	0
ESCLUSIVE in aree funzionali d)	0	0	0	0
ESCLUSIVE in aree funzionali e)	0	0	0	0



Allegato F: Titolari di rivendita di giornali e riviste (articolo 20, comma 4)

ZONA	TITOLARE/INDIRIZZO	FORMA VENDITA	TIPOLOGIA	AUTORIZZAZIONE	SUPERFICI
1	LIPARULO Riccardo Via Santissima Trinità N° 61 BRUGNERA	Esclusiva	Edificio	DIA del 04/04/2003 Mq. totali aut. 79	Giornali e riviste mq. 25 Articoli complementari mq. 54
1	PRESOTTO Antonio Via Santissima Trinità N° 134 BRUGNERA	Esclusiva	Edificio	N° 392 del 28/01/1993 Mq. totali aut. 105	Giornali e riviste mq. 45 Articoli complementari mq. 60
2	ROSSO E NERA S.N.C. di Gallo Diolino Miro e Carnieletto G. Piazza Sant'Anna n° 18 TAMAI DI BRUGNERA	Esclusiva	Edificio	N° 447 Del 08/04/1997 Mq. totali aut. 5	Giornali e riviste mq. 5 Articoli complementari mq. <i>(Annesso pubblico esercizio)</i>
3	CARTOLIBRERIA SANTAROSSA di Bellet G. & C. s.a.s. Via Santarossa n° 7 MARON	Esclusiva	Edificio	N° 410 Del 11/02/1994 Mq. totali aut. 58	Giornali e riviste mq. 11 Articoli complementari mq. 47
//	VAL.GRE.CA. s.n.c. di Gasparotto Dorella & C. Area di servizio autostradale "Brugnera sud" – Autostrada A 28 Pordenone/Conegliano	Esclusiva	Edificio	N° 443 Del 08.01.1997 Mq. totali aut. 10	Giornali e riviste mq. 10 Articoli complementari mq. 95 <i>(Area di servizio autostradale)</i>